VADEMECUM PER IL PRATICANTE AVVOCATO

1. L'Ordine degli Avvocati di Lucca. La Segreteria dell'Ordine

In base alla normativa vigente, l'Ordine degli Avvocati di Lucca è obbligato alla tenuta degli Albi, ivi compreso il Registro Speciale dei Praticanti Avvocati e l'Elenco degli Abilitati al Patrocinio.
Il Consiglio dell'Ordine è composto da 15 Avvocati, eletti ogni 4 anni.
Al suo interno viene eletta la Commissione Addetta al Controllo della Pratica.
Il Consiglio tiene le sue adunanze tendenzialmente una volta la settimana.
L'Ordine ha sede in Lucca, all'interno del Tribunale, ove si trova la sua segreteria.
La segreteria è aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato.
Telefono: 0583/312174
E-mail: info@ordineavvocati.lu.it
Sito internet: www.ordineavvocati.lu.it
Le domande di iscrizione devono essere presentate solo presso la Segreteria dell'Ordine, negli orari di apertura, così come la consegna dei libretti della pratica da vidimare.

2. Iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti

La domanda di iscrizione, in bollo, (che una volta compilata avrà valore di autocertificazione) deve essere redatta su apposito modulo da ritirare presso la segreteria dell'Ordine o scaricabile dal sito dell'Ordine (www.ordineavvocati.lu.it).
Alla domanda devono essere allegati:

- una dichiarazione dell'Avvocato presso il quale si svolgerà la pratica;
- due fotografie formato tessera;
- copia semplice del certificato di laurea;
- fotocopia di un documento di identità.

All'atto dell'iscrizione dovranno essere corrisposti all'Ordine i diritti di iscrizione dell'importo di € 105,00.

3. Svolgimento della pratica forense

Al fine di poter ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, è necessario che il praticante avvocato sia iscritto nel Registro Praticanti e svolga, continuativamente, assiduamente e con profitto la pratica per un periodo minimo di **18 mesi**, salvo le deroghe di cui appresso.
Il periodo di pratica decorre dalla data in cui il Consiglio dell'Ordine adotta la delibera di iscrizione e non dalla data di notifica della stessa o dalla data di consegna del libretto.
Per la verifica della effettività della pratica, dovrà essere compilato (in modo corretto ed ordinato) il libretto che verrà consegnato dopo l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti.
Al momento della consegna del libretto al praticante verranno comunicati i nomi dei componenti della commissione praticanti, ai quali lo stesso potrà rivolgersi per qualsiasi chiarimento in merito alla pratica che si appresta a svolgere e durante lo svolgimento

della pratica stessa.

Il libretto è diviso in tre semestri e ciascun semestre ha tre sezioni: una per l'indicazione delle udienze, una per l'indicazione degli atti processuali e delle attività stragiudiziali ed una per la trattazione, per iscritto, delle questioni giuridiche trattate.

Alla fine di ogni semestre uno dei componenti della commissione dovrà vidimare, previo esame, il libretto, che dovrà essere presentato correttamente compilato e firmato dal magister.

Alla fine dei primi 12 mesi ed al termine dell'ultimo semestre della pratica dovranno essere consegnate alla commissione, entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, dopo essere state firmate dal praticante e dal magister, anche le relazioni di cui si dirà appresso.

4. Udienze

Deve essere indicato un **numero minimo di 20 udienze** distribuite nell'arco dell'intero semestre:

- dovranno essere riportati i dati della causa, così come indicati nel libretto e, sinteticamente, l'attività espletata in udienza;

non sono ammesse e riconosciute valide le udienze di mero rinvio;

- non sono ammesse e riconosciute le udienze che siano unicamente "autocertificate" dal praticante (ovvero quelle prive della sottoscrizione del magister) ovvero quelle udienze a cui il praticante abbia assistito senza la presenza di un avvocato, salvo quanto si dirà in seguito per i praticanti abilitati;
- sarà consentito assistere a due (2) udienze nella stessa giornata per non più di due volte a semestre a condizione che siano davanti a Giudici diversi o, se davanti allo stesso Giudice, che abbiano oggetto diverso, al di fuori di questi casi sarà possibile indicare nel libretto una sola udienza al giorno;
- le udienze dovranno essere tanto di cause civili quanto di cause penali, con un **numero minimo di 5 per il genere di materia meno praticato**;
- se il praticante si trova in uno studio di soli civilisti o soli penalisti, l'attestazione delle cause di genere diverso può essere fatta dal civilista o penalista, diverso dal *magister*, con cui il praticante farà nel semestre le relative udienze; in tale evenienza sul libretto, oltre alla firma del *magister*, dovrà essere apposta anche la firma dell'avvocato con cui il praticante ha seguito le udienze dell'altro genere, con l'accortezza di evidenziare queste con asterisco;
-il praticante che svolge la pratica in uno studio legale associato, ovvero nel quale svolgono stabilmente attività più avvocati, potrà riportare nel libretto anche le udienze di cause degli altri avvocati, fermo restando che la sua partecipazione a tali udienze sarà attestata comunque dal *magister*;
- qualora il magister si occupi sia di cause in materia civile che penale, si richiede per una più facile individuazione, che le udienze di genere di materia meno praticato vengano indicate con una C (civile) o con una P (penale)

- il praticante dovrà fare annotare la sua presenza, ai fini della pratica forense, sul verbale di udienza a cui partecipa. Ciò è necessario poiché la commissione, in sede di verifica e vidimazione del libretto, può chiedere, a campione, di avere copia dei verbali di udienza a cui il praticante afferma aver partecipato.

5. Atti processuali ed attività stragiudiziali

In tale sezione andranno indicati gli atti, alla cui redazione il praticante ha partecipato, nonché le attività stragiudiziali compiute.

Oltre agli atti tipicamente giudiziari, potranno essere indicati, a titolo esemplificativo, anche le ricerche, i pareri, i contratti, le diffide, le raccomandate contenenti particolari intimazioni e qualche accesso agli uffici per il compimento di attività particolarmente rilevanti.

Potrà essere indicata, come attività stragiudiziale, anche la partecipazione a procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

Tali atti e attività andranno indicati nel **numero di 20 a semestre**, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia degli atti.

6. Questioni Giuridiche

In tale sezione il praticante dovrà indicare le questioni che ha avuto modo di studiare ed approfondire nel corso del semestre per una causa in corso o per un parere da fornire. Dovranno essere indicate nel **numero di 10 a semestre**, avendo cura di garantire la diversificazione della tipologia delle questioni.

Nel libretto andrà indicato sinteticamente l'oggetto della questione studiata con il riferimento normativo.

7. Relazioni (pareri motivati)

1. alla scadenza di ciascun semestre il praticante dovrà presentare alla commissione delle relazioni che dovranno essere frutto di personale elaborazione e dovranno essere redatte nella forma del parere motivato nel quale dovrà essere illustrato il fatto concreto, la fattispecie giuridica applicabile, le pronunce della Giurisprudenza e le conclusioni e dovranno essere:

PER IL PRIMO SEMESTRE: un parere in materia civile ed un parere in materia penale;

PER IL SECONDO SEMESTRE: due pareri in materia civile e due pareri in materia penale;

PER IL TERZO SEMESTRE: due pareri in materia civile, due pareri in materia penale ed un parere in materia di deontologia.

Le relazioni dovranno essere esaurienti per l'argomento trattato.

Almeno tre relazioni (due alla fine dei primi 12 mesi e 1 alla fine del terzo semestre) dovranno essere manoscritte.

Alla consegna del certificato di compiuta pratica, se richieste, verranno restituite al praticante le relazioni cartacee.

8. I colloqui di controllo

I colloqui di controllo sono tesi a verificare l'effettivo e proficuo svolgimento della pratica attraverso domande riguardanti la pratica professionale come risultante dal libretto, la conoscenza della deontologia e del Regolamento della Pratica Forense.

Il colloquio di presentazione si svolge a Lucca presso il Consiglio dell'Ordine e verrà fissato previo deposito del libretto, con invito ad indicare il recapito telefonico a cui poter essere rintracciati anche per le vie brevi.

I colloqui di controllo sono due e si svolgono al termine del primo anno ed a fine pratica salvo quanto previsto dal punto 9 che segue; il colloquio di fine pratica dovrà essere sostenuto almeno 1 mese prima della scadenza del termine di 18 mesi, per consentire al praticante, in caso di esito negativo, di poterlo nuovamente sostenere, così da non pregiudicare la possibilità di ottenere il certificato di compiuta pratica in tempo per sostenere le prove scritte dell'esame di Avvocato dell'anno in corso.

Si ricorda infine che i colloqui tanto del primo anno di pratica quanto quello per la compiuta pratica verteranno sulle seguenti materie: civile, procedura civile, penale, procedura penale, deontologia e ordinamento.

9. Patrocinio Sostitutivo

Dopo i primi 6 mesi di pratica può essere presentata domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41 comma 12 Legge 247/2012 (legge professionale forense).

Si precisa che la durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni decorrenti dalla fine del primo semestre di pratica e ciò a prescindere da quando ne venga fatta richiesta. L'abilitazione può essere richiesta anche dopo l'ottenimento del certificato di compiuta pratica; in tale caso qualora il praticante fosse già cancellato dal Registro tenuto presso l'Ordine, dovrà chiedere la reiscrizione nel Registro stesso.

Si ricorda che il patrocinio è consentito solo in sostituzione del proprio *magister* che dovrà delegare per scritto il praticante a presenziare alla udienza.

Le udienze a cui il praticante partecipa in sostituzione del proprio *magister* potranno essere riportate nel libretto della pratica tra quelle da indicare nel secondo e terzo semestre.

Per poter essere iscritto al registro dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo il tirocinante dovrà sostenere anticipatamente e superare il colloquio del primo anno e successivamente richiedere a mezzo mail all'indirizzo info@ordineavvocati.lu.it di sostenere il colloquio al fine di ottenere il patrocinio sostitutivo, con invito ad indicare il recapito telefonico a cui poter essere rintracciati anche per le vie brevi.

All'esito positivo del predetto colloquio, il praticante dovrà procedere alla richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti avvocato con patrocinio, presentando presso l'ordine il modulo di iscrizione presente sul sito.

L'iscrizione al suddetto registro verrà deliberata all'adunanza del Consiglio dell'Ordine e seguirà l'impegno solenne del praticante abilitato innanzi al Consiglio stesso.

Si ricorda che i praticanti con patrocinio sostitutivo sono soggetti all'obbligo di

formazione continua così come prevista per gli avvocati; tale obbligo decorrerà dall'anno successivo all'iscrizione al registro dei praticanti abilitati.

10. Corretto uso del titolo

L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio sostitutivo" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
La violazione di questa prescrizione costituisce un illecito deontologico, ai sensi dell'art. 35 commi 5 e 12 del Codice Deontologico Forense.

11. Incompatibilità per il Praticante Avvocato con patrocinio.

La legge professionale (art. 18 L. 31/12/2012 n. 247), prevede le ipotesi di incompatibilità che impediscono l'esercizio della professione di Avvocato. Tali ipotesi di incompatibilità si applicano anche ai praticanti abilitati al patrocinio.
L'esercizio della professione in situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare e può altresì costituire ipotesi di reato. Il praticante abilitato, all'atto della sua iscrizione, dovrà esaminare la propria situazione per accertare se sussistano ipotesi di incompatibilità. Se successivamente all'ottenimento dell'abilitazione insorgano situazioni di incompatibilità, il praticante dovrà immediatamente informarne il Consiglio e chiedere la cancellazione dall'elenco degli abilitati, potendo egli rimanere iscritto nel registro dei praticanti. La mancata comunicazione al Consiglio di una sopravvenuta situazione di incompatibilità costituisce infrazione disciplinare e può integrare gli estremi di reato.
Si specifica che ai sensi di legge il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

12. Limiti al patrocinio del Praticante Avvocato.

Il praticante avvocato potrà svolgere solo le attività previste dall'art. 41 comma 12 delle Nuova Legge Professionale n. 247 del 31.12.2012.

13. Praticanti e difesa d'ufficio.

Il praticante non può essere iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio. La frequenza del corso preparatorio costituirà titolo per l'iscrizione una volta che il Praticante diventerà Avvocato.

14. Compiuta pratica ed esami di Avvocato

Per poter sostenere le prove scritte degli esami di Avvocato nell'anno in corso è necessario che entro il **10 Novembre** del medesimo anno siano trascorsi 18 mesi previsti di compiuta pratica.

15. Svolgimento della pratica

La pratica deve essere svolta, senza soluzione di continuità, per diciotto mesi.
Sono ammesse interruzioni del periodo di pratica purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del DM n. 70 del 17.3.2016.
Si rimanda, per le ulteriori indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio, alle norme contenute nella legge professionale 247/2012 e nel regolamento ministeriale n. 70/2016.
Il certificato di compiuta pratica è rilasciato secondo quanto previsto e stabilito dall'art. 45 della legge professionale e art. 8 D.M. n. 70/2016.

16. Deontologia forense

È necessario che il praticante conosca il codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014. Per approfondire lo studio della deontologia è consigliata la consultazione del sito https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/deontologia che contiene le più importanti decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia di disciplina e di procedimento disciplinare. La conoscenza delle norme deontologiche assume una rilevanza centrale nell'attività dell'avvocato in quanto la comminazione di sanzioni per infrazioni disciplinari ha conseguenze che incidono fortemente sulle prospettive dell'attività forense stessa.

17. Tassa di iscrizione

L'eventuale tassa di iscrizione al registro dei praticanti viene deliberata annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

18. Posizione previdenziale

Per quanto riguarda la posizione e il regime previdenziale dei tirocinanti si rimanda alla normativa vigente in materia.

19. Tirocinio ex art. 73 DL 69/2013

Il richiamato art 73 DL 69/2013 al comma 13 prevede che per l'accesso alla professione di avvocato l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo sia valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale e sia valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali.
Da ciò ne consegue che i laureati che richiederanno l'iscrizione al Registro dei Praticanti,

sia contestualmente che all'esito, del predetto tirocinio giudiziario, ai fini di ottenere il certificato di compiuta pratica dovranno comunque svolgere e terminare con esito positivo un semestre di pratica forense presso lo studio di un avvocato. Contestualmente a tale periodo di sei mesi di pratica presso lo studio di un avvocato, qualora l'esito del tirocinio sia positivo, dovranno frequentare i corsi di formazione forense (scuola forense) per la stessa durata di sei mesi.
Al termine di tale semestre di pratica forense, il praticante dovrà presentare al Consiglio dell'ordine il libretto compilato secondo le modalità già sopra indicate e le questioni così come previste per il terzo semestre (due pareri in materia civile, due pareri in materia penale ed un parere in materia di deontologia)
Ad ulteriore precisazione si specifica che il tirocinio ex art. 73 DL 69/2013 potrà essere svolto, anche, in contemporanea con la pratica forense che dovrà comunque essere contestuale anche alla frequentazione del semestre di scuola forense.

SULLA SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA PER PRATICANTI AVVOCATI ISCRITTI AL REGISTRO DEI PRATICANTI DAL 01/04/2022

Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato) attua le disposizioni dell'articolo 43 della legge professionale, che prevedono - oltre alla pratica svolta presso uno studio professionale - la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione a indirizzo professionale per coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti avvocati a partire dal **1° aprile 2022**.
È previsto che le lezioni dei corsi (almeno 160 ore) siano distribuite in modo omogeneo nell'arco di 18 mesi, con moduli semestrali (maggio-ottobre e novembre-aprile) e possibilità di iscriversi ogni semestre.
Sono previste verifiche intermedie alla fine del primo e secondo semestre e una verifica finale alla fine del percorso formativo.
La frequenza del corso di formazione deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla Legge professionale forense: ne consegue che la frequenza del corso- essendo peraltro propedeutica rispetto all'espletamento dell'esame di Stato- deve necessariamente avvenire nel corso dei diciotto mesi di iscrizione al Registro dei Praticanti.
Si può decidere liberamente con quale semestre iniziare a frequentare la Scuola Forense obbligatoria, tenendo tuttavia presente, che per accedere all'esame di Stato occorre avere ottenuto il certificato di compiuta pratica che presuppone di aver svolto con esito positivo 18 mesi di scuola forense (corsi di formazione) pari a (tre) 3 semestri consecutivi.
È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del corso di formazione per il praticante che svolge il tirocinio forense in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera e) della legge professionale. L'esonero è consentito per un massimo di (sei) 6 mesi, pari alla durata massima del tirocinio in altro Paese UE.

Inoltre, in base ai pareri adottati dal CNF il 28 luglio e 21 ottobre 2022 sulla base della normativa vigente, si precisa quanto segue:

a) **i tirocinanti ex art. 73 dl. 69/2013**, per poter ottenere i certificati di compiuta pratica, dovranno svolgere tali corsi di formazione per la durata di (sei) 6 mesi pari al periodo di durata della pratica presso uno studio professionale. Tale semestre dovrà svolgersi in contemporanea con la pratica presso uno studio professionale e comunque sempre durante il periodo di iscrizione al Registro dei Praticanti.

b) **per i praticanti che frequentano la SSPL**: sebbene la frequenza delle Scuole di Specializzazione non sia prevista quale causa di esonero, le stesse sono annoverate tra i soggetti erogatori dei Corsi obbligatori; ne consegue un'equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo;

c) **per i praticanti addetti all'UPP**: l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del Processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al tirocinio sostitutivo; i praticanti semplici, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i doveri connessi, compreso quello di frequentare i corsi obbligatori.

******

L'Ordine degli Avvocati di Lucca, in qualità di co-fondatore, si avvale della collaborazione della **Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno- Scuola di Formazione Forense** con sede presso l'Ordine degli Avvocati di Pisa, Palazzo di Giustizia, Piazza della Repubblica 5 (PI), che svolge corsi di formazione obbligatoria accreditati ai sensi D.M. n.17/18 e dedicati ai praticanti avvocati.

Il contributo di iscrizione al primo semestre ammonta ad euro 100,00= oltre Iva (totale euro 122.00=), mentre per i semestri successivi ammonta ad euro 70,00= oltre Iva (totale euro 85,40=).

Il modulo per l'iscrizione si può scaricare dal sito dell'Ordine o reperire presso la segreteria e dovrà essere inviato con i richiesti allegati, per mail all'indirizzo segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it

Come previsto dal D.M. 17/2018, i corsi sono organizzati secondo moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

Il percorso formativo del corso è basato su 160 ore di lezioni distribuite in maniera omogenea nei 18 mesi di tirocinio.

Vi è l'obbligo di frequenza dell'80% delle lezioni di ciascun semestre per l'accesso alle verifiche.

Il D.M. 17/2018 prevede la possibilità di effettuare la formazione a distanza nel rispetto del limite indicato di 50 ore sulle 160 minime obbligatorie.

La verifica finale per la conclusione della frequenza alla Scuola forense obbligatoria, il cui superamento unitamente alla frequenza alla Scuola è condizione per il rilascio del certificato di compiuta pratica, è ad oggi disciplinata dal D.L. 10 maggio 2023 n. 51, (convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023) che all'art. 4 quater, comma 10, in attesa dell'attuazione integrale della disposizione normativa originaria (prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto 2 del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17) prevede che: *"la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018."*

L'accesso alla verifica finale da eseguirsi con le modalità indicate dalla scuola forense, sarà consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ogni semestre.
Il mancato superamento della verifica finale impedirà il rilascio del certificato di compiuta pratica; sarà quindi necessaria la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica.
Non sono ad oggi previste verifiche intermedie ma solo la verifica finale.

Per comunicare con la Fondazione Alto Tirreno scrivere a
segreteria@fondazionescuolaforensealtotirreno.it
Per le piattaforme digitali, la gestione della comunicazione web sociale e la didattica on line Digital Communication Team –
DICOT dicot@fondazionescuolaforensealtotirreno.it
PEC amministrazione@pec.fondazionescuolaforensealtotirreno.it
Per la gestione delle esercitazioni on line
formazione@fondazionescuolaforensealtotirreno.it
Per qualsiasi ulteriore informazione inerente il programma delle lezioni ed i docenti-formatori potete prendere visione del Progetto scuola forense Fondazione Alto Tirreno pubblicato sul sito del nostro Ordine o visitare il sito della fondazione all'indirizzo www.fondazionescuolaforensealtotirreno.it